

(N. 1825)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1982

Proroga al 30 aprile 1982 del termine stabilito con la legge 26 dicembre 1981, n. 779, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1982

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso ad autorizzare la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio — già fissato al 31 marzo 1982 dalla legge 26 dicembre 1981, n. 779 — fino a quando esso non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1982.

L'adozione del provvedimento di proroga si rende necessaria in relazione all'iter del disegno di legge finanziaria 1982 che — per lo stretto rapporto di complementarietà con il progetto di bilancio attualmente all'esame del Senato — non consente che quest'ultimo possa essere approvato entro il primitivo termine del 31 marzo 1982.

La proroga al 30 aprile 1982 per l'autorizzazione di che trattasi rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 81, secondo comma,

della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto provvisorio regime per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Viene, inoltre, stabilito che la gestione debba essere provvisoriamente esercitata (per dodicesimi) sulla base del relativo disegno di legge e della nota di variazioni che il Governo ha già presentato alle Assemblee legislative.

Le limitazioni per dodicesimi si riferiscono sia agli impegni che ai pagamenti.

In relazione, poi, all'approssimarsi della scadenza del 31 marzo, il provvedimento di proroga riveste carattere d'urgenza e con l'articolo 2 se ne dispone l'entrata in vigore con effetto dal 1° aprile 1982.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È prorogato al 30 aprile 1982 il termine stabilito con la legge 26 dicembre 1981, n. 779, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1982 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° aprile 1982.